

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6182 del 20/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 intestata ad SO.F.TER. S.p.A. per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6401 del 20/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 intestata ad SO.F.TER. S.p.A. per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1.**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 12/07/2017, acquisita al Prot. Com.le 59139 e da Arpae al PGFC/2017/10664, come successivamente integrata in data 24/07/2017 con Nota acquisita da Arpae al PGFC/2017/11151, da SO.F.TER. S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante Stefano Zocca, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Atteso** che in data 01/08/2017 la Ditta ha comunicato la modifica dell'assetto societario, acquisita da Arpae al PGFC/2017/11535;

**Atteso** che in data 03/08/2017 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2017/11788;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che la modifica richiesta è stata oggetto di procedura di verifica (screening) ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., di cui alla D.G.R. n. 705 del 31/05/17, che ha escluso il progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. nel rispetto delle prescrizioni ivi impartite;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 67802 del 09/08/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/12123, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Considerato** che in data 08/09/2017 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpae ai PGFC/2017/13371 e 13372;

**Dato atto** che, a seguito della Nota dell'AUSL della Romagna - Sede di Forlì, acquisita al PGFC/2017/12789, è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa con Nota di Arpae PGFC/2017/13226 del 06/09/2017;

**Atteso** che in data 03/10/2017 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PGFC/2017/14521-14522-14523-14524-14551;

**Dato atto** che in data 17/10/2017 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita da Arpae al PGFC/2017/15278;

**Visto** che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 84444 del 09/10/2017 acquisita al PGFC/2017/14819, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA per aumento della produzione e che tale aumento era già stato sottoposto a screening;*

*Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA ing. Lombardi allegata alla domanda sopra citata e resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Mastrogioorgio, 1 rispetta i valori limite differenziali di immissione, ove applicabili, e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora, con riserva di verifica post operam; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 con le seguenti prescrizioni :*

- *ad attività a regime dovrà essere prodotta la documentazione acustica a firma di TCA attestante il rispetto i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;*
- *il rispetto di quanto prescritto dalla Delibera di screening della regione Emilia-Romagna n. 705 del 31/5/2017 “*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sotto riportati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 09/11/2017;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura; Atto Prot. Com.le n. 94008 del 09/11/2017 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/16439;

**Atteso** che il Responsabile dell'endo- procedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” nelle conclusioni istruttorie ha specificato quanto segue:

*“(....) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae con determina dirigenziale n. 331 del 23/02/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/16 P.G.N. 18537;*

*(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le*

*motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;*

**Atteso** che nel sopra riportato Atto comunale è riportato in particolare quanto segue “ (...) *Il presente provvedimento sostituisce integralmente l'atto del Comune di Forlì e relativa planimetria acquisito al P.G 5497 del 26.01.2016, recepito come allegato C della Determinazione Dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016”;*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537 come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria della soprarichiamata Determinazione con l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO C e relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- relativamente all'impatto acustico siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - ad attività a regime dovrà essere prodotta la documentazione acustica a firma di TCA attestante il rispetto i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;
  - il rispetto di quanto prescritto dalla Delibera di screening della Regione Emilia-Romagna n. 705 del 31/05/2017;

**Considerato** che in data 17/11/2017 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie relative all'antimafia, acquisite al PGFC/2017/16930;

**Acquisito** tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla ditta SO.F.TER. S.p.A. emesso in data 17/11/2017;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

- 1. Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016** avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, **come segue**:

- **sostituzione dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria della soprarichiamata Determinazione con l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO C e relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **relativamente all'impatto acustico siano rispettate le seguenti prescrizioni:**
    - **ad attività a regime dovrà essere prodotta la documentazione acustica a firma di TCA attestante il rispetto i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;**
    - **il rispetto di quanto prescritto dalla Delibera di screening della Regione Emilia-Romagna n. 705 del 31/05/2017.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016.
  3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae con determina dirigenziale n. 331 del 23/02/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/16 P.G.N. 18537. Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'aumento della capacità produttiva (aumento del quantitativo di materie prime e di prodotto finito) da 62.500 t/anno, valore precedentemente autorizzato, a 110.000 t/a attraverso l'ampliamento dell'orario di lavoro e la riduzione dei tempi di fermo-linea, senza modificare gli impianti. La Ditta con PEC del 31/07/17 acquisita al prot. Arpae PGFC/2017/11535 ha comunicato inoltre che il nuovo legale rappresentante della stessa è il sig. Vitarelli Giacomo.

La modifica relativa all'aumento della capacità produttiva è stata oggetto di procedura di verifica (screening) ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., di cui alla D.G.R. n. 705 del 31/05/17, che ha escluso il progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. Con il succitato atto di conclusione della procedura di screening è stato prescritto alla Ditta, tra l'altro, quanto di seguito indicato:

a) *“in sede autorizzativa corrispondente all'aumento della capacità produttiva, deve essere presentato un progetto relativo alla piantumazione della zona perimetrale in prossimità dell'archivio, indicata nella Tavola 22A presentata in sede di integrazioni; tale progetto deve contenere le tipologie di essenze scelte, i sesti di impianto e le manutenzioni da effettuare fino alla completa riuscita dell'intervento; in caso di dimostrata non fattibilità derivante da vincoli legati ai cavi dell'alta tensione, la ditta dovrà individuare un'altra area nella quale eseguire l'intervento che dovrà comunque essere effettuato nella prima stagione utile successiva all'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra”.*

SO.F.TER. Spa ha allegato all'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto il progetto richiesto dalla D.G.R. n. 705 del 31/05/17, costituito dalla *“Relazione attività di Piantumazione SO.F.TER: seguito Delibera della Giunta Provinciale nr. Num. 705 del 31/05/2017”* e dalla Tavola *“2\_01 verde - Planimetria generale verde stabilimenti SO.F.TER. Spa – Forlì (rilievo dello 01/01/2017)”*. Sentita in merito l'Unità Valutazione Impatto Ambientale della S.A.C di Arpae di Forlì-Cesena, si ritiene adempiuta la sopracitata prescrizione prevista dall'atto di conclusione della procedura di screening, ritenendo altresì necessario prescrivere con l'AUA in oggetto quanto segue:

1. gli interventi di piantumazione proposti dalla Ditta nella *“Relazione attività di Piantumazione”* allegata all'istanza di AUA presentata in data 07/07/19, devono essere effettuati nella prima stagione utile successiva al rilascio dell'AUA. Entro tre mesi dalla realizzazione di tale intervento, la Ditta dovrà darne comunicazione alla S.A.C. di Arpae Forlì-Cesena e al Comune di Forlì;
2. nei cinque anni successivi alla piantumazione di cui al punto precedente, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare interventi di manutenzione, da eseguire su tutti gli impianti, consistenti nell'accertamento delle fallanze ed eventuale sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi di manutenzione di cui sopra fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento dall'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota del 21/07/2017 PGFC/2017/11073, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Il Responsabile dell'endoprocedimento con nota PGFG/2017/12221 del 10/08/17 ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica “*una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera*”, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, dal momento che la modifica coinvolge anche l'emissione di sostanze pericolose presenti in alcune materie prime utilizzate.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con PEC del 12/10/17 prot. 2017/0229334/P acquisita al prot. Arpae PGFC/2017/15089, ha fatto pervenire le proprie valutazioni, nelle quali si riferisce che “*In relazione alla procedura AUA della ditta Softer sita in via Mastro Giorgio n. 1 a Forlì, viste le integrazioni ricevute si esprime parere favorevole. Per memoria si ricorda che il datore di lavoro deve sempre valutare il corretto dimensionamento, adeguamento e gestione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, in relazione al variare del rischio effettivo di esposizione ad agenti chimici aerodispersi presenti o prodotti nel ciclo produttivo*”.

La Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 08/11/17 PGFC/2017/16292 ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria, nella quale ha valutato le modifiche richieste, svolgendo le considerazioni e proponendo le prescrizioni di seguito riportate:

#### Descrizione del ciclo produttivo e materie prime impiegate

Si tratta di uno stabilimento per il quale è richiesto il rilascio di AUA a seguito di modifica sostanziale per incremento della capacità produttiva. In particolare si prevede un aumento del quantitativo di materie prime e di prodotto finito da 62.500 t/anno (valore attualmente autorizzato in AUA) a 110.000 t/anno (+76%). In base a quanto dichiarato nell'istanza l'aumento della capacità produttiva non influenzerà il ciclo produttivo, che rimarrà il medesimo rispetto alla condizione precedente. La ditta prevede di attuare l'incremento produttivo nell'ambito dell'attuale assetto impiantistico con soluzioni diversificate così come di seguito dichiarato dalla ditta stessa:

- Ampliamento dell'orario di lavoro. La ditta opera a ciclo continuo su 3 turni per 5 giorni alla settimana. L'incremento produttivo potrà essere ottenuto con l'inserimento di un ulteriore giorno di lavoro il sabato, fino alle ore 6.00 della domenica mattina. (incremento del 20%).
- Riduzione dei tempi di fermo-linea. La produzione si sviluppa su 4 reparti ciascuno dotato di diverse linee in parallelo. L'incremento produttivo restante (56%) è previsto con utilizzo maggiore degli impianti attuali. Le linee di estrusione già disponibili consentono una capacità produttiva maggiore di quella attualmente utilizzata. È prevista una maggiore saturazione delle linee produttive mediante aumento dei tempi di utilizzo degli impianti e riduzione dei tempi di pulizia per cambi prodotto.

La ditta ha dichiarato che non sono quindi ritenute necessarie modifiche o integrazioni agli impianti produttivi per soddisfare gli incrementi produttivi. Questi si ottengono con maggiore contemporaneità di utilizzo delle singole linee.

#### Procedura di verifica di assoggettabilità (Screening)

L'aumento del quantitativo delle materie prime riguarda un progetto rientrante al punto B.2.44 “*Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate*” (allegato B.2) della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., ed è stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità (Screening), ai sensi del combinato disposto dell'art. 4bis e del punto B.2.68 “*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2) o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)*” (allegato B.2) della medesima L.R. 9/99 e s.m.i. Tale procedura di screening si è conclusa con la D.G.R. n. 705 del 31/05/2017 prevedendo l'esclusione dall'ulteriore

procedura di VIA dell'intervento proposto dalla SO.F.TER. SpA, non rilevando dall'attuazione dello stesso impatti significativi e negativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni inerenti la piantumazione della zona perimetrale in prossimità dell'archivio e l'esecuzione di rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno presso il recettore ubicato all'angolo fra via Mastro Giorgio e via del Santuario.

In merito alle emissioni in atmosfera, nel paragrafo 3.B. "Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale" della Relazione tecnica istruttoria allegata alla D.G.R. 705 del 31/05/2017, si esprime la necessità che nella successiva fase di autorizzativa vengano svolte opportune valutazioni come di seguito riportate:

*"Pur valutando che in base ai dati campionati vi sia effettivamente un margine rispetto all'autorizzato in termini di portata e concentrazione, che le schede tecniche degli impianti di abbattimento forniscano margini di variabilità nel flusso entrante e che se da un lato gli impianti di aspirazione servono contemporaneamente più linee produttive di un reparto e sono dimensionati per servire la contemporaneità di funzionamento di tutte le linee ad esso allacciate, dall'altro il dimensionamento degli impianti di abbattimento sarà plausibilmente stato effettuato sulla base della contemporaneità delle aspirazioni, si ritiene comunque necessario che nella successiva fase autorizzativa venga più dettagliatamente valutata da un punto di vista quantitativo l'efficienza ed efficacia dei sistemi di abbattimento a seguito delle modifiche previste di funzionamento dell'impianto e delle variazioni dei parametri in entrata ai suddetti sistemi rispetto allo stato autorizzato.*

*Posto infine che tre delle emissioni che contengono COV e polveri sono avviate esclusivamente a filtri a maniche (di cui una priva di impianto di abbattimento - E1), e una quarta caratterizzata da soli COV è avviata ad abbattitore ad umido – scrubber a riempimento, non propriamente adatto all'abbattimento di una categoria di sostanze organiche che annovera una grande quantità di sostanze insolubili in acqua, e visto l'incremento di emissioni comunque previsto a seguito dell'incremento di potenzialità del 76%, si ritiene necessario che nella successiva fase autorizzativa venga valutata la possibilità ed opportunità di convogliare tutte le emissioni di COV presenti nell'impianto ad adeguati sistemi di abbattimento per tali sostanze. In particolare si ritiene necessario che venga valutato il convogliamento delle emissioni contemporanee di polveri e COV E1, E3 e E19 a sistemi a filtro a carboni attivi in linea con l'attuale sistema a filtro a maniche e a valle di questo, e di dotare l'emissione E31 di solo sistema di abbattimento a filtro a carboni attivi".*

L'azienda ha argomentato che gli impianti di abbattimento già presenti sono in grado di trattare gli effluenti gassosi anche nella nuova configurazione che prevede un'ottimizzazione dei processi con maggiore contemporaneità delle linee in lavorazione ed un aumento del tempo lavorativo. Viene argomentato inoltre che sia i Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che gli allegati alla DGR 2236/09 e smi, non prevedono impianti di abbattimento specifici per i COV in relazione alle lavorazioni eseguite.

Come di seguito riportato, per l'emissione E1, stante il trattamento, oltre che delle filiere SBS, anche della movimentazione pneumatica delle materie prime, si richiede la nuova installazione di un impianto di abbattimento a tessuto per le polveri aerodisperse.

#### Sostanze pericolose utilizzate

Nelle integrazioni presentate dall'azienda vengono evidenziate alcune modifiche e precisazioni rispetto all'elenco di sostanze pericolose precedentemente presentato.

*"Il precedente elenco delle materie prime viene sostituito introducendo le seguenti modifiche:*

- *La miscela "C6146A ANTIOX RAMEICO" (quantità annua utilizzata nel 2016 pari a 0,3 t - PA) è stata sostituita dalla miscela già presente nel precedente elenco "C6166 ANTIOX RAMEICO" (quantità annua utilizzata nel 2016 pari a 0,3 t - PA indicata in precedenza viene aggiornata a 0,6 t stimata annua- PA). Entrambe le miscele contengono Rame (indicato nella Classe III della Tabella B della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06).*

- Il composto “F5020 RHENOFIT” (quantità annua utilizzata nel 2016 pari a 0,6 ton. - ETP) non è più utilizzato, quindi non si ritiene necessario valutare il rispetto della soglia di rilevanza per sostanze simili al Metilacrilato (indicato nella Classe I della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06) per il reparto ETP.

Rimane invariato l'utilizzo nel reparto TPE della materia prima F5030 contenente Metilacrilato”.

L'azienda inoltre rimarca che il prodotto denominata S2116 GPPS Ossidato per crepe alcarene, stante il suo contenuto di Tricloroetilene e la classificazione di sicurezza H350, come previsto dal DLgs 152/06 (che richiede la sostituzione delle sostanze cancerogene contenenti COV classificate in tale modo) verrà sostituito entro il primo trimestre 2018 con altra sostanza con classificazione non compresa nel punto 2.1 dell'allegato III parte I punto 2.1 degli allegati alla parte Quinta del DLgs 152/06. Si propone che nel merito sia inserita idonea prescrizione.

#### Valutazione raggiungimento della soglia di rilevanza di sostanze pericolose

A seguito di richiesta di integrazioni, la ditta ha presentato una valutazione del raggiungimento della soglia di rilevanza per le seguenti sostanze

- 1) Tricloroetilene: la valutazione effettuata dalla ditta, tenendo conto di un suo rilascio del 10% dal materiale lavorato, evidenzia il superamento del limite espresso in flusso di massa. Pertanto all'emissione E1 deve essere inserito il limite di emissione specifico

Emissione n.	Sostanza presente	Limite di emissione
E1	Tricloroetilene	2 mg/Nmc

- 2) Metalli pesanti (Cu, Sn, Sb): le valutazioni della ditta evidenziano il potenziale superamento del limite di flusso di massa, pertanto, ove presenti, devono essere introdotti i limiti relativi di queste sostanze (punto 2 Classe III all. I degli allegati alla parte Quinta del DLgs 152/06)

Emissione n.	Metallo/i presente	Limite di emissione (come somma dei metalli presenti)
E3, E19, E21, E24	Sn+Sb	5 mg/Nmc
E28, E30, E33	Sb	5 mg/Nmc
E36	Sb+Cu	5 mg/Nmc

- 3) Metacrilato: le valutazioni della ditta evidenziano il potenziale superamento del limite di flusso di massa, pertanto, ove presenti, devono essere introdotti i limiti relativi di queste sostanze (punto 4 Classe I all. I degli allegati alla parte Quinta del DLgs 152/06)

Emissione n.	Sostanza presente	Limite di emissione
E3, E19	Metacrilato	5 mg/Nmc

Con riferimento alle altre sostanze di cui sono state richieste le valutazioni (Fenolo ed Etilglicole) l'azienda evidenzia il non raggiungimento dello specifico limite in flusso di massa previsto.

#### Valutazione degli impianti di abbattimento presenti

In base a quanto indicato nelle schede tecniche fornite nell'istanza, gli impianti di abbattimento risultano confacenti con le portate indicate nel quadro riassuntivo.

Con riferimento al quadro autorizzativo si possono fare le seguenti considerazioni.

Lavorazioni materie plastiche TPE e ABS/SBS

In considerazione del fatto che le lavorazioni TPE prevedono l'accoppiamento di polimero termoplastico con elastomero, il punto dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, specifico è il seguente:

#### 4.5.15 “Trafilatura mescole a base di gomma”

- a) I gas e i vapori che si generano in questa fase devono essere captati nel modo migliore possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se è rispettato il limiti di 20 mg/Nmc di Materiale particellare.*

Per quanto concerne le lavorazioni che prevedono la lavorazione di materie plastiche senza accoppiamento dell'elastomero (SBS) il punto CRIAER specifico è il seguente:

4.5.14 *“Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati”*

a) *I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.*

b) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se è rispettato il limite di 50 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili*

Sia l'emissione E1 (aspirazione trafile sbs cap.L) che E3 (aspirazione trafile TPE cap L) ed E19 (aspirazione trafile TPE cap. L) convogliano in atmosfera, oltre alla fase di trafilazione anche la movimentazione pneumatica del materiale.

Pertanto il punto CRIAER di riferimento per tutte queste emissioni risulta essere il seguente:

4.5.1 *“Carico, scarico, movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare”*

a) *I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;*

b) *Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se è rispettato il limite di 20 mg/Nmc di Materiale particellare.*

Per dette lavorazioni pertanto è prevista l'adozione di impianto di abbattimento delle polveri ed i limiti previsti, prendendo a riferimento entrambi i punti sopra riportati saranno 20 mg/Nmc di Materiale particellare e 50 mg/Nmc di Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale).

Facendo riferimento agli allegati della DGR 2236 e smi, si fa riferimento all'Allegato 4.4 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg”* punti 2. e 3. che recitano:

2. *I gas polverulenti che si generano dalle operazioni di carico, scarico, movimentazione e conservazione materie prime di prodotti in forma particellare, miscelazione, granulazione e macinazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del limite di Polveri totali pari a 10 mg/Nmc;*

3. *I gas che si generano dalle operazioni di stampaggio, estrusione e trafilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera nel rispetto del limite di Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) pari a 20 mg/Nmc.*

Pertanto tenendo conto di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A della DGR 2236/09 e smi, si confermano per tali emissioni i valori limite, più restrittivi, attualmente vigenti di 10 mg/Nmc per le Polveri totali e 20 mg/Nmc per i Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale).

In base a quanto sopra evidenziato anche l'emissione E1 che convoglia anche la movimentazione del materiale SBS afferente alle filiere, dovrebbe essere dotata di idoneo impianto di filtrazione prima dell'emissione in atmosfera.

Si ritiene congruo stabilire un tempo di adeguamento per l'installazione di tale impianto di abbattimento di 10 mesi dal rilascio dell'AUA in oggetto.

In relazione ad altri aspetti specifici, anche a fronte di ulteriori valutazioni che eccedono il mero quadro autorizzativo, si fanno le seguenti considerazioni/prescrizioni:

Emissione E31 – Scarico trafile reparto poliammide cap.M: come evidenziato dai colloqui intercorsi con l'azienda, già nella condizione precedente alla presente istanza, al fine di evitare lo sviluppo di odori molesti da detta emissione, particolare attenzione doveva essere prestata alla sostituzione dell'acqua presente nello scrubber. A parere dello scrivente sarebbe importante formalizzare la periodicità della sostituzione completa dell'acqua con la trascrizione della data su un registro specifico.

Emissione E27 – Forno pulizia filtri Officina: trattandosi di un forno di pulizia delle trafilate (temperatura del forno di circa 450°C) cui è asservito un postcombustore (temperatura di esercizio di circa 700°C), il funzionamento del primo (il forno) deve essere interbloccato dal malfunzionamento del secondo (il postcombustore) al fine di evitare anche l'emissione di composti che possano generare molestie olfattive.

Stante un'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti produttivi, il carico degli impianti di abbattimento subirà un incremento (determinato dai maggiori flussi di massa trattati ed emessi). Si reputa pertanto opportuno un autocontrollo delle emissioni in un periodo compreso tra 3 e 4 mesi dalla data di avvio dell'impianto alla potenzialità richiesta che dovrà essere comunicata a Arpae.

Infine il raffreddamento di materiali plastici di scarto derivanti da malfunzionamenti/inconvenienti tecnici alle trafilate/estrusori, deve essere condotto evitando esalazioni moleste in ambiente esterno.

Per quanto riguarda i valori limite e le prescrizioni non richiamati dalla relazione tecnica predisposta da Arpae Sezione Provinciale sopra riportata, il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ritiene di riconfermare quanto stabilito dall'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae con determina dirigenziale n. 331 del 23/02/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/16 P.G.N. 18537.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere di Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/16 P.G.N. 18537, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 07/07/2017 prot. n. 59139, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EL1 – LABORATORIO CAP. Q – Pressa prova iniezione**

**EL2 – LABORATORIO CAP. Q – Cappa su muffola**

**EL3 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente**

**EL4 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente**

**EL5 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente**

**EL6 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente**

**EL7 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazioni su cappe e distribuite in ambiente**

**EL8 – LABORATORIO CAP. M – Cappa su muffola**

**EL9 – LABORATORIO RICERCHE – Aspirazione reometro**

**EL10 – LABORATORIO RICERCHE – Ventilazione armadio reagenti**

**EL11 – ASPIRAZIONI MELT INDEX – Controllo qualità**

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**ET1 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO UFFICI** (176,8 kW, a metano)

**ET2 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI** (31 kW, a metano)

**ET3 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI** (34,8 kW, a metano)

**ET4 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI** (345 kW, a metano)

**ET5 - CALDAIA SERVIZI REP. M** (21 kW, a metano)

**ET6 - CALDAIA SERVIZI REP. L** (21 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva < 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

**E26 – TAGLIO IN ACQUA LIBEA B TPE CAP. L**

**E34 – TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q1**

**E35 – TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q2**

**E37 – TAGLIO IN ACQUA LINEA D1 SBS CAP. L**

**E38 – TAGLIO IN ACQUA REPARTO POLIAMMIDE CAP. M**

**E39 – TAGLIO IN ACQUA LINEA Q3 CAP. Q**

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

#### **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

##### **EMISSIONE N. 1 - ASPIRAZIONE TRAFILE SBS CAP. L**

Portata massima	60.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Tricloroetilene	2	mg/Nmc

##### **EMISSIONE N. 2 - PESATURA SBS CAP. L**

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

##### **EMISSIONE N. 3 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 4 -BOX COLORI SBS CAP. L**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 19 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 20 – BILANCIA INSACCATRICE SBS CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 21 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn +		

Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
---	---	--------

#### **EMISSIONE N. 23 - SCARICO FILIERE ETP CAP. Q**

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

#### **EMISSIONE N. 24 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Stagno e suoi composti, espressi come Sn +

Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
---	---	--------

#### **EMISSIONE N. 27 – FORNO PULIZIA FILTRI OFFICINA**

Impianto di abbattimento: post-combustore

Portata massima	110	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
----------------	----	--------

Sostanze organiche volatili (esprese come C organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
--	-----	--------

Il funzionamento del forno deve essere interbloccato dal malfunzionamento del postcombustore al fine di evitare anche l'emissione di composti che possano generare molestie olfattive.

#### **EMISSIONE N. 28 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q1, Q2**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
---	---	--------

#### **EMISSIONE N. 29 – REPARTO SBS CAP. L**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE N. 30 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q3-Q7**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 31 - SCARICO TRAFILE REPARTO POLIAMMIDE CAP. M**

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

**EMISSIONE N. 33 – REPARTO ETP CAP. Q LINEA Q0**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 36 – DOSAGGIO ADDITIVI REPARTO POLIAMMIDE CAP. M**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

**EMISSIONE N. ES1 – ES2 – ES3 - ES4 (Cap. Q) – ES5 – ES6 (Cap. L) – FILTRI SILOS**

Impianti di abbattimento: filtri a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	0,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. **Entro 90 giorni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento di AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36** al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito dell'aumento della capacità produttiva oggetto della modifica sostanziale. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
4. **Entro 6 mesi** dalla data di rilascio del presente aggiornamento di AUA la Ditta dovrà provvedere **alla sostituzione del prodotto “S2116 GPPS Ossidato per crepe alcarene”**, stante il suo contenuto di tricloroetilene e l'apposizione dell'indicazione di pericolo H350, con sostanze o miscele meno nocive, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
5. Gli interventi di piantumazione proposti dalla Ditta nella “*Relazione attività di Piantumazione SO.F.TER: seguito Delibera della Giunta Provinciale nr. Num. 705 del 31/05/2017*” e nella Tavola “*2\_01 verde - Planimetria generale verde stabilimenti SO.F.TER. Spa – Forlì (rilievo dello 01/01/2017)*”, allegate all'istanza di AUA presentata in data 07/07/17, devono essere **effettuati nella prima stagione utile successiva al rilascio del presente aggiornamento di AUA**. **Entro tre mesi** dalla realizzazione di tale intervento, la Ditta dovrà darne comunicazione alla S.A.C. di Arpae Forlì-Cesena e al Comune di Forlì.
6. **Nei cinque anni successivi** alla piantumazione di cui al punto precedente, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare interventi di manutenzione, da eseguire su tutti gli impianti, consistenti nell'accertamento delle fallanze ed eventuale sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi di manutenzione di cui sopra fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto.
7. **Entro 10 mesi** dalla data di rilascio del presente aggiornamento di AUA la Ditta dovrà installare sull'**emissione E1** “Aspirazione trafile sbs cap. L” un idoneo **impianto di abbattimento delle polveri**, conforme ai requisiti stabiliti alla lettera a) dei punti 4.5.1 e 4.5.15 dei criteri regionali C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.

8. Relativamente alla **emissione N. 23**, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché siano evitati episodi di esalazioni maleodoranti. Nel caso si verificassero episodi di esalazioni maleodoranti, dovrà essere prevista una soluzione impiantistica atta a prevenire tali eventi. Dovrà essere effettuata una periodica e corretta manutenzione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi affinché sia garantito il buon funzionamento dello stesso. La rigenerazione dei carboni attivi dovrà avvenire secondo i seguenti termini:
  - controllo periodico della pressione differenziale (perdite di carico);
  - pulizia periodica o sostituzione dei prefiltri, del coalescer e del diffusore meccanico;
  - rigenerazione del carbone al raggiungimento di una perdita di carico prefissata;
  - autocontrollo annuale delle emissioni;
  - i dati dei controlli e della rigenerazione devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 13.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle emissioni N. 3 e N. 19 (per il solo parametro “Composti organici volatili espressi come C-organico totale”), N. 1, N. 2, N. 4, N. 23, N. 27 e N. 31 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 3 e N. 19 (per il solo parametro “Polveri totali), N. 20, N. 21, N. 24, N. 28, N. 29, N. 30, N. 33, N. 36, N. ES1, N. ES2, N. ES3, N. ES4, N. ES5, N. ES6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 13. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione totale dell'acqua presente nello scubber di cui alla **emissione E31** con una periodicità opportuna al fine di evitare lo sviluppo di odori molesti. La data di sostituzione dovrà essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 13.
12. Il raffreddamento di materiali plastici di scarto derivanti da malfunzionamenti/inconvenienti tecnici alle trafilte/estrusori deve essere condotto evitando esalazioni moleste in ambiente esterno.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati dei controlli e della rigenerazione dei carboni attivi dell'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 23**, così come richiesto al precedente punto 8;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 3, N. 19, N. 20, N. 21, N. 24, N. 28, N. 29, N. 30, N. 33, N. 36, N. ES1, N. ES2, N. ES3, N. ES4, N. ES5, N. ES6**, così come richiesto al precedente punto 10;
  - dovrà essere annotata la data di sostituzione totale dell'acqua effettuata all'impianto di abbattimento (scrubber) di cui alla **emissione E31**, così come richiesto al precedente punto 11.

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

### **PREMESSA**

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al P.G. 59139 del 12.07.2017 presentata dal Sig. Zocca Stefano in qualità di Legale Rappresentante della ditta "SO.F.TER. S.P.A.", tesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali dallo stabilimento dove si svolge l'attività di produzione di materie plastiche in forme primarie, sito in Via Mastrogiorgio n. 1 (foglio 155 particelle 15 – 327 - 368) ed individuati negli atti presentati;
- Atteso che la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata riguarda la modifica sostanziale dell'AUA in possesso della Ditta "SO.F.TER. S.P.A." adottata da ARPAE con la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 rilasciata dal Comune di Forlì Unità Suap con nota acquisita al P.G. 18537 del 04/03/2016;
- Vista la nota della Ditta SO.F.TER. S.P.A acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 87735 del 18.10.2017 con cui si comunica il Legale rappresentante della Ditta;
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 87762 del 18.10.2017;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs.152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'intero procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- |   |  |
|---|--|
| - Responsabile dello scarico:                   | Legale rappresentante pro tempore della Ditta<br>SO.F.TER. S.P.A |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo | Via Mastrogiorgio, 1   |

scarico:

- Destinazione dell'insediamento: Produzione di granuli termoplastici
- Classificazione dello scarico: Acque reflue industriali:
- Potenzialità dell'insediamento 15400 mc/anno
- Recettore dello scarico: fognatura nera tipo A
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: pozzetti con griglia di trattenimento granuli e pozzetti disoliatori.

2. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPAE:

Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, BOD5, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Cadmio, Cromo totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato .

3. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da acque di raffreddamento granuli termoplastici, così distinti:

- scarico n. 1 capannone L afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Selva pari a 7200 mc/anno - 31 mc/g;
- scarico n. 2 capannone M afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi pari a 2200 mc/anno, 9,4 mc/g;
- scarico n. 3 capannone Q-R afferenti alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi pari a 6000 mc/anno, 25,5 mc/g.

4. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato in corrispondenza dei punti di prelievo scarichi n. 1, 2 e 3.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile su tutti i terminali di allaccio alla rete fognaria stradale;
- griglie trattenimento granuli (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- pozzetti trappola (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.

6. Sullo Scarico n. 1 devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- dissabbiatore statico con filtro a coalescenza, capacità 7,5 mc;
- misuratore di portata elettromagnetico, approvato e piombato da Hera.

7. Sullo Scarico n. 2 devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: misuratore di portata elettromagnetico, approvato e piombato da Hera.

8. Sullo Scarico n. 3 devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- dissabbiatore statico, capacità 4 mc;
  - dissabbiatore statico con filtro a coalescenza, capacità 4 mc;
  - misuratore di portata elettromagnetico, approvato e piombato da Hera.
9. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui ai punti precedenti potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
11. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
12. HERA, e ARPAE a mezzo di incaricati possono, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
14. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
15. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
16. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
17. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
18. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
19. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

20. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
21. I pozzetti d'ispezione terminale, idonei al prelievo di campioni di acque di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
22. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
23. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
24. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
25. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
26. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
27. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
28. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;
30. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

**ALLEGATO:** schema di rete fognaria di cui al Prot. Com.le 75018 del 11.09.2017

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**